



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ATTO N. 13 Del 20-02-2026

OGGETTO: Referendum popolare confermativo di legge costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **13:35** e seguenti, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Pantaleoni Silvana	Assessore	Presente
Andreoli Diego	Assessore	Presente
Stoppini Luna	Assessore	Presente
Paoli Lucia	Assessore	Presente

Presenti n. 5	Assenti n. 0
---------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe.

Il Presidente Avv. **Gareggia Fabrizio** in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con il Disciplinare per il funzionamento della Giunta comunale approvato con D.G.C. n. 29/2020 e successivamente modificato con D.G.C. n. 39/2022, così come risulta dal processo verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri necessari, qui allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO:

CHE con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026, è stato indetto il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, nei giorni 22 e 23 marzo 2026;

CHE con successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 31, il quesito referendario è stato aggiornato con riferimento all’ordinanza del 6 febbraio dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione di riformulazione del quesito da sottoporre agli elettori;

PRESO ATTO:

CHE la legge 4 aprile 1956, n. 212 detta disposizioni per la disciplina della propaganda elettorale prescrivendo precisi adempimenti in capo alla Giunta comunale in ordine alla determinazione degli spazi per la propaganda medesima;

CHE, in particolare, la Giunta comunale è tenuta, tra il 33° e il 30° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (nella fattispecie nel periodo 17 - 20 febbraio 2026) ad individuare speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell’art. 1 della L. 212/1956 (art. 2, comma 1 L. 212/1956);

PRESO ATTO inoltre di quanto dispone l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che apporta alcune modifiche, tra l’altro, ai sopra richiamati artt. 1 e 2 della L. 212/1956 con particolare riferimento alla eliminazione della propaganda indiretta ed alla riduzione degli spazi di quella diretta;

VISTA la prefettizia n. 17119 del 11 febbraio 2026, registrata al protocollo comunale n. 1431 del 12/02/2026, con particolare riferimento ai paragrafi da A) a F);

RITENUTO:

- di poter individuare, su conforme proposta dell’Ufficio competente, in numero di 1 (uno) lo spazio da destinare alla propaganda diretta per il referendum popolare confermativo di legge costituzionale dei giorni 22 e 23 marzo 2026, come in parte dispositiva specificato;
- che l’individuazione dello spazio di cui sopra, compresa la sua ubicazione, è rispettosa della previsione di cui all’art. 2 della L. 212/1956 così come modificato dall’art. 1, comma 400, lett. h) della L. 147/2013, in relazione alla popolazione complessiva degli abitanti di questo Comune, pari a 4.172 unità al 31/12/2025, ed alla loro suddivisione nei centri abitati;
- che l’ubicazione degli spazi è inoltre tale da non comportare diminuzione o impedimento nella visibilità dei monumenti e dei panorami o di intralcio al traffico;

VALUTATO in particolare che, come già statuito con precedenti atti deliberativi in occasione delle pregresse consultazioni elettorali e referendarie, sia possibile di non individuare un ulteriore spazio da destinare alla propaganda presso il centro abitato di Collemancio per difetto dei necessari requisiti, in particolare:

- il Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all’art. 3 definisce il centro abitato come un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada»;

- ISTAT definisce centro abitato come la località abitata costituita da un «aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso», differenziandolo così dal nucleo abitato e dal quartiere, che è contiguo ad altri luoghi di raccolta ed insieme a questi sono parte del centro abitato stesso;
- l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i. prevede che la popolazione minima di un centro abitato ai fini della individuazione degli spazi da destinare alla propaganda sia pari a 150;
- la popolazione del centro abitato di Collemancio, così come individuato in base alla delimitazione intervenuta da ultimo con la Delibera di Giunta comunale n. 21 del 21/02/2020 ai sensi dell'art. 4 del citato Codice della strada, è pari a 69 abitanti al 31/12/2025, come rilevato dall'Ufficio Anagrafe;
- da quanto sopra emerge la non obbligatorietà della individuazione di uno spazio da destinare alla propaganda presso il centro abitato di Collemancio e, pertanto, l'economicità della scelta di non allestirlo;

ACQUISITO il positivo parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile del Settore competente ed ivi allegato non essendo necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto atto privo di rilevanza economica;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la L. 212/1956;
- la L. 147/2013;

Con unanimi favorevoli voti espressi nei modi e nei termini di legge:

D E L I B E R A

- 1) Di stabilire, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, in numero di 1 (uno) lo spazio da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di stampati murali e manifesti di propaganda elettorale in occasione del Referendum popolare confermativo di legge costituzionale dei giorni 22 e 23 marzo 2026, da parte di partiti o di gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei Promotori del referendum che ne facciano richiesta, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al prospetto che segue, specificando che in ognuno degli spazi anzidetti spetta a norma di legge a ciascuna lista una superficie di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base:

Numero	Centro abitato	Ubicazione
1	Cannara capoluogo	Via della Resistenza <i>(lungo il lato sinistro con senso di marcia verso il Parco XXV aprile o secondo necessità)</i>

- 2) Di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda referendaria, in ragione delle istanze pervenute;
- 3) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

f.to Avv. Fabrizio Gareggia

**Oggetto: Referendum popolare confermativo di legge costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.**

SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO DEMOGRAFICO E SCUOLA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 12-02-2026

IL RESPONSABILE
f.to dott. Carlo Ramaccioni